

## **MINISTERO DELLA SALUTE**

### **IL MINISTRO**

VISTO l'articolo 32 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti;

VISTO l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo cui costituisce materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché il successivo terzo comma dello stesso articolo 117, che assegna alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato, le regioni e le province autonome la materia della tutela della salute;

VISTO l'articolo 120 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali, nonché il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito presso il Ministero della salute il Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS);

VISTO il decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, recante «Istituzione del Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l'articolo 6-bis;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

VISTO il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e, in particolare, l'articolo 2, che ha istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di seguito denominato «Organismo», operante alle dirette dipendenze del Ministro della salute;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2024, ai sensi del quale l'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e da quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134;

VISTO il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute», registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2024 al n. 3036 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024;

VISTO il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2025, recante la graduazione dei posti di funzione dirigenziale di seconda fascia del Ministero della salute;

VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2025, recante l'individuazione di otto funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca presso le strutture di livello dirigenziale generale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

VISTO il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, adottato con decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2026;

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», entrato in vigore l'8 agosto 2026;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 144 del 2026, che modifica la disciplina dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria;

VISTO, altresì, l'articolo 4, comma 10, del medesimo decreto-legge, che attribuisce all'Organismo anche le funzioni concernenti:

- a) il monitoraggio del Piano sanitario nazionale, dei Patti per la salute e la verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) il riconoscimento, la conferma e la revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di cura nazionale, la gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS e la tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- c) il finanziamento e il monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'Istituto superiore di sanità e dell'AGENAS, nonché il finanziamento e il cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;
- d) la pianificazione e l'attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM), il coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio per l'attuazione del progetto National Health Prevention Hub, il raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e il raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196;

CONSIDERATO che le funzioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 144 del 2026 risultano, nell'assetto organizzativo vigente, in tutto o in parte ricomprese tra le attribuzioni di uffici dirigenziali appartenenti ad altre strutture del Ministero della salute;

RILEVATO, in particolare, che le predette funzioni interessano le competenze attribuite dal decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024:

– all’Ufficio 2 – Riconoscimento e conferma IRCCS, all’Ufficio 3 – Rete IRCCS e ricerca corrente e all’Ufficio 5 – Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca, della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in sanità;

– all’Ufficio 2 – Pianificazione nazionale e settoriale, della Direzione generale della programmazione e dell’edilizia sanitaria;

– all’Ufficio 4 – Ricerca sanitaria e all’Ufficio 5 – CCM e National Health Prevention Hub, del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie;

CONSIDERATO che l’attribuzione legislativa delle predette funzioni all’Organismo è intervenuta a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 144 del 2026;

CONSIDERATO, tuttavia, che il concreto esercizio da parte dell’Organismo delle funzioni ad esso attribuite presuppone la sua effettiva operatività e, in particolare, il conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale al Direttore generale titolare dell’Organismo;

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare, fino alla data del predetto conferimento, la continuità dell’azione amministrativa mediante la prosecuzione, in via interinale, delle attività da parte degli uffici che le esercitavano nell’assetto organizzativo vigente alla data dell’8 agosto 2026;

CONSIDERATO che, dalla data di conferimento dell’incarico al Direttore generale titolare dell’Organismo, le funzioni attribuite dalla legge devono essere concretamente esercitate dall’Organismo medesimo;

CONSIDERATO che, nelle more della conseguente ridefinizione dell’organizzazione del Ministero mediante decreto del Presidente della Repubblica, occorre assicurare all’Organismo la disponibilità delle strutture amministrative, delle professionalità e delle risorse necessarie all’esercizio delle funzioni ad esso attribuite;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2024, l’Organismo è articolato, oltre che nell’ufficio dirigenziale di livello generale, in quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa;

CONSIDERATO che la distribuzione, nell’ambito dell’Organismo, delle funzioni ad esso attribuite dall’articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 144 del 2026 deve trovare stabile disciplina nell’ambito della complessiva ridefinizione dell’organizzazione del Ministero;

RITENUTO che, nell’ambito della predetta riorganizzazione, le funzioni attualmente esercitate dagli uffici di livello dirigenziale non generale appartenenti ad altre strutture del Ministero e attribuite per legge all’Organismo debbano essere ricondotte stabilmente all’articolazione organizzativa dell’Organismo medesimo e distribuite tra i quattro uffici di livello dirigenziale non generale di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2024;

RITENUTO, pertanto, necessario prevedere che, dalla data di conferimento dell’incarico al Direttore generale titolare dell’Organismo e fino all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la ridefinizione dell’organizzazione del Ministero, l’Organismo si avvalga degli uffici di livello dirigenziale non generale che, nell’assetto organizzativo vigente, esercitano le corrispondenti funzioni;

CONSIDERATO che il predetto avvalimento costituisce una soluzione organizzativa di carattere esclusivamente transitorio, destinata ad operare fino alla stabile allocazione delle funzioni trasferite nell'ambito dei quattro uffici di livello dirigenziale non generale dell'Organismo;

CONSIDERATO che tale avvalimento è finalizzato ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e l'immediata operatività dell'Organismo e non determina, nelle more della riorganizzazione, modificazioni della dotazione organica, dell'incardinamento formale degli uffici, dell'assegnazione del personale e dei relativi posti di funzione dirigenziale;

RITENUTO necessario procedere alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero mediante decreto del Presidente della Repubblica, in coerenza con le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 144 del 2026;

INFORMATE le organizzazioni sindacali in data \_\_\_\_\_;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **(Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni attribuite all'Organismo)**

1. Le funzioni attribuite all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, sono concretamente esercitate dall'Organismo a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al Direttore generale titolare dell'Organismo medesimo.
2. Fino alla data di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, le attività corrispondenti alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 144 del 2026 continuano ad essere svolte, in via interinale, dagli uffici del Ministero che le esercitavano alla data dell'8 agosto 2026, sulla base delle competenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, e dal decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024.
3. Il regime di cui al comma 2 ha natura esclusivamente transitoria ed è preordinato ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nelle more della concreta operatività dell'Organismo e non incide sull'attribuzione legislativa delle funzioni disposta dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 144 del 2026.
4. Dalla data di cui al comma 1, le funzioni attribuite dalla legge all'Organismo cessano di essere esercitate in via autonoma dagli uffici di cui agli articoli 2, 3 e 4 e sono esercitate dall'Organismo secondo le modalità di avvalimento previste dall'articolo 5.

### **Art. 2**

#### **(Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità)**

1. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1:
  - a) l'Ufficio 2 – Riconoscimento e conferma IRCCS continua ad assicurare le attività concernenti il riconoscimento, la conferma e la revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la procedura relativa ai direttori scientifici e la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) l'Ufficio 3 – Rete IRCCS e ricerca corrente continua ad assicurare le attività concernenti il finanziamento e il monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'Istituto superiore di sanità e dell'AGENAS, nonché le attività concernenti il finanziamento e il cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

c) l'Ufficio 5 – Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca continua ad assicurare, nell'ambito delle attribuzioni ad esso spettanti, le attività riconducibili alle funzioni attribuite all'Organismo dall'articolo 4, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 144 del 2026.

2. Dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, le funzioni indicate al comma 1, in quanto ricomprese tra quelle attribuite dalla legge all'Organismo, sono esercitate dall'Organismo, che si avvale dei medesimi uffici secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. Restano ferme in capo agli uffici di cui al comma 1 le ulteriori attribuzioni previste dal decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024 non ricomprese tra le funzioni attribuite all'Organismo.

## Art. 3

### **(Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria)**

1. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1, l'Ufficio 2 – Pianificazione nazionale e settoriale continua ad assicurare, nell'ambito delle attribuzioni ad esso spettanti, le attività riconducibili alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), del decreto-legge n. 144 del 2026.
2. Dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, le funzioni concernenti il monitoraggio del Piano sanitario nazionale e le ulteriori funzioni di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a), del decreto-legge n. 144 del 2026 sono esercitate dall'Organismo, che si avvale dell'Ufficio 2 – Pianificazione nazionale e settoriale secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. Restano ferme in capo all'Ufficio 2 le funzioni di pianificazione e definizione del Piano sanitario nazionale, nonché le ulteriori attribuzioni previste dal decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024 non ricomprese tra quelle attribuite all'Organismo.

## Art. 4

### **(Uffici del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie)**

1. Fino alla data di cui all'articolo 1, comma 1:

a) l'Ufficio 4 – Ricerca sanitaria continua ad assicurare, nell'ambito delle attribuzioni ad esso spettanti, le attività riconducibili alle funzioni attribuite all'Organismo dall'articolo 4, comma 10, lettere b) e c), del decreto-legge n. 144 del 2026;

b) l'Ufficio 5 – CCM e National Health Prevention Hub continua ad assicurare le attività concernenti la pianificazione e l'attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, il coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio per l'attuazione del progetto National Health Prevention Hub, il raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e il raccordo con le strutture interfunzionali di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.

2. Dalla data di cui all'articolo 1, comma 1, le funzioni indicate al comma 1, in quanto ricomprese tra quelle attribuite dalla legge all'Organismo, sono esercitate dall'Organismo, che si avvale dei medesimi uffici secondo quanto previsto dall'articolo 5.
3. Restano ferme in capo all'Ufficio 4 – Ricerca sanitaria le ulteriori attribuzioni previste dall'ordinamento vigente non ricomprese tra le funzioni attribuite all'Organismo.

## Art. 5

### **(Avvalimento transitorio degli uffici di livello dirigenziale non generale)**

1. A decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al Direttore generale titolare dell'Organismo e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la ridefinizione dell'organizzazione del Ministero della salute conseguente alle modifiche introdotte dal decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, l'Organismo, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dall'articolo 4, comma 10, del medesimo decreto-legge, si avvale degli uffici di livello dirigenziale non generale che, nell'assetto organizzativo vigente alla data dell'8 agosto 2026, esercitano, in tutto o in parte, le corrispondenti attività.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Organismo si avvale:
  - a) dell'Ufficio 2 – Riconoscimento e conferma IRCCS, dell'Ufficio 3 – Rete IRCCS e ricerca corrente e dell'Ufficio 5 – Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca, della Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità, limitatamente alle attività riconducibili alle funzioni attribuite all'Organismo;
  - b) dell'Ufficio 2 – Pianificazione nazionale e settoriale, della Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria, limitatamente alle attività riconducibili alle funzioni attribuite all'Organismo;
  - c) dell'Ufficio 4 – Ricerca sanitaria e dell'Ufficio 5 – CCM e National Health Prevention Hub, del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie, limitatamente alle attività riconducibili alle funzioni attribuite all'Organismo.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, gli uffici interessati operano, limitatamente alle funzioni attribuite all'Organismo, secondo gli indirizzi e sotto il coordinamento del Direttore generale titolare dell'Organismo.
4. Resta ferma, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la formale collocazione organizzativa degli uffici di cui al comma 2 nell'ambito delle rispettive strutture di appartenenza previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, e dal decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024.
5. L'avvalimento di cui al presente articolo non determina modificazioni della dotazione organica, dell'incardinamento formale degli uffici, dell'assegnazione del personale e dei posti di funzione dirigenziale, che restano disciplinati, fino alla ridefinizione dell'organizzazione del Ministero, dalla normativa organizzativa vigente.
6. Gli uffici di cui al comma 2 continuano ad esercitare, nell'ambito delle rispettive strutture di appartenenza, le attribuzioni non ricomprese tra le funzioni attribuite all'Organismo dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 144 del 2026.
7. I Capi Dipartimento e i Direttori generali delle strutture di appartenenza degli uffici di cui al comma 2 assicurano, per quanto di rispettiva competenza, le condizioni organizzative necessarie all'effettivo esercizio dell'avvalimento previsto dal presente articolo, nel rispetto

delle attribuzioni del Direttore generale titolare dell'Organismo relativamente alle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

8. L'avvalimento previsto dal presente articolo ha carattere esclusivamente transitorio ed è finalizzato ad assicurare l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge all'Organismo fino alla loro stabile allocazione nell'ambito dell'articolazione organizzativa dell'Organismo medesimo.
9. Ai fini del comma 1, gli atti e i provvedimenti connessi al ciclo della performance e al relativo sistema di valutazione, nonché quelle connessi al ciclo di programmazione e gestione economico-finanziaria e di bilancio, relative alle funzioni attribuite all'Organismo e svolte dagli uffici di cui al comma 2 del presente articolo secondo l'assetto organizzativo vigente alla data dell'8 agosto 2026, sono adottati dai Capi Dipartimento e dai Direttori generali delle strutture di appartenenza dei medesimi uffici per quanto di rispettiva competenza congiuntamente con il Direttore generale titolare dell'Organismo fino all'entrata in vigore del dpr di riorganizzazione.

## Art. 6

### **(Procedimenti in corso e continuità dell'azione amministrativa)**

1. Dalla data di conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale al Direttore generale titolare dell'Organismo, i procedimenti in corso relativi alle funzioni attribuite all'Organismo dall'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 144 del 2026 proseguono nell'ambito dell'Organismo medesimo, senza necessità di rinnovo degli atti istruttori e procedurali già validamente compiuti.
2. Gli uffici di cui all'articolo 5 assicurano, nell'ambito dell'avvalimento ivi previsto, la prosecuzione delle attività istruttorie, tecniche e amministrative relative ai procedimenti di cui al comma 1 e mettono a disposizione dell'Organismo gli atti, i fascicoli, le banche dati, i sistemi informativi e ogni altra documentazione e risorsa necessaria al loro svolgimento.
3. La successione nell'esercizio delle funzioni e l'avvalimento degli uffici di cui all'articolo 5 non determinano soluzione di continuità nei procedimenti, negli atti, nei rapporti giuridici e nelle attività amministrative in corso.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti relativi alle funzioni attribuite all'Organismo sono adottati dal Direttore generale titolare dell'Organismo ovvero dagli altri organi o dirigenti competenti secondo la normativa vigente e il relativo riparto di attribuzioni.
5. Gli atti adottati e le attività svolte, fino alla data di cui al comma 1, dagli uffici competenti secondo l'assetto organizzativo vigente alla data dell'8 agosto 2026 conservano piena validità ed efficacia.
6. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 5, comma 1, i procedimenti relativi alle funzioni attribuite all'Organismo proseguono nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Organismo individuati come competenti dal nuovo assetto organizzativo, senza soluzione di continuità e senza necessità di rinnovo degli atti già validamente compiuti.

## Art. 7

### **(Ridefinizione dell'assetto organizzativo e disposizioni finali)**

1. Il regime di avvalimento di cui all'articolo 5 cessa alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la ridefinizione dell'organizzazione del Ministero della salute conseguente alle modifiche introdotte dal decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144.
2. La ridefinizione dell'organizzazione del Ministero tiene conto dell'attribuzione all'Organismo delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 144 del 2026 e dell'articolazione dell'Organismo, prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2024, in un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale, di cui tre di struttura complessa.
3. Nell'ambito della ridefinizione di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla legge all'Organismo e, nella fase transitoria, esercitate mediante l'avvalimento degli uffici di cui all'articolo 5, comma 2, sono ricondotte stabilmente all'articolazione organizzativa dell'Organismo e distribuite tra i quattro uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2024, secondo criteri di omogeneità funzionale, razionalità organizzativa e continuità amministrativa.
4. La ridefinizione di cui al comma 3 comporta la conseguente revisione delle attribuzioni degli uffici delle strutture ministeriali di provenienza interessati dal trasferimento delle funzioni, tenendo conto delle competenze ad essi residue.
5. Nell'ambito della riorganizzazione sono altresì definite le modalità di riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse all'esercizio delle funzioni attribuite all'Organismo, nel rispetto della dotazione organica prevista dalla legislazione vigente.
6. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 continuano ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, e il decreto del Ministro della salute 21 novembre 2024, in quanto compatibili con le disposizioni legislative sopravvenute e con il presente decreto.
7. Eventuali funzioni non espressamente considerate dal presente decreto continuano ad essere assicurate dalle strutture competenti secondo l'ordinamento vigente, ferme restando le attribuzioni spettanti all'Organismo ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 144 del 2026.
8. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi competenti per il prescritto controllo.

Roma, \_\_\_\_\_

**IL MINISTRO**

Prof. Orazio Schillaci